

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI CIRCOLAZIONE MONETARIA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Decreto-legge n. 350/2001: Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie”, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreto legislativo n. 231/2007: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di “attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019: Provvedimento del 5 giugno 2019, recante “Disposizioni per l'attività di gestione del contante”;

Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019: Provvedimento del 23 aprile 2019, recante “Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia anticiclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco”;

Circolare n. 279: Circolare della Banca d'Italia n. 279 del 14 febbraio 2012 “Guida per l'attività di controllo dei gestori del contante”, e successive modificazioni e integrazioni;

Servizio GCM: Servizio Gestione circolazione monetaria.

N.	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione (giorni/mesi)	Fonte normativa
1	Iscrizione nell'elenco degli operatori del contante	Servizio GCM	120 giorni	Art. 8 Decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019
2	Cancellazione d'ufficio dall'elenco degli operatori del contante	Servizio GCM	120 giorni	Art. 8 Decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019
3	Cancellazione su istanza di parte dall'elenco degli operatori del contante	Servizio GCM	30 giorni	Art. 8 Decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019
4	Decadenza dall'elenco degli operatori del contante	Servizio GCM	120 giorni	Art. 8 Decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019

5	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali d' idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante presso "filiali remote"	Servizio GCM	90 giorni	Art. 8 Decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019
6	Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali di autenticità e d' idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante in circostanze eccezionali e temporanee	Servizio GCM	90 giorni	Art. 8 Decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019
7	Divieto di reimmissione in circolazione di banconote	Servizio GCM	120 giorni	Art. 8 Decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019
8	Divieto di nuove operazioni e revoca	Servizio GCM	120 giorni	Art. 7 Decreto legislativo n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019
9	Procedura sanzionatoria per violazione delle norme sull'attività di gestione del contante e degli obblighi di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote sospette di falsità	Servizio GCM	240 giorni ¹	Art. 8 Decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019
10	Procedura sanzionatoria per violazione delle disposizioni in materia antiriciclaggio	Servizio GCM	240 giorni ²	Art. 65 Decreto legislativo n. 231/2007 Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019 Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019

¹ Decorrenti dalla presentazione delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.

² V nota 1.